COMUNE DI PORTA CARRATICA REGOLAMENTO D'IGIENE

Porta Carratica



COMUNE
DI PORTA CARRATICA

REGOLAMENTO D'IGIENE

1.° Tutti gli Agricoltori sono tenuti ogni anno entro il mese di Settembre a spurgare le fosse, che fiancheggiano le strade Provinciali, Comunali e Vicinali, e tutte le altre fosse che trattenendo in qualsiasi modo il corso regolare delle acque di scolo producono degli stagnamenti in qualunque siasi parte del territorio Comunale.

2.° È vietato il porre a macerare canape, lino ecc. nelle fosse, nelle quali l'acqua non abbia rapido corso e a distanza minore di metri cinquanta da ogni casa. In difetto d'acqua corrente, sarà tollerata la macerazione, purchè a distanza di cento metri dalle case.

3.° È parimente vietato di porre ad essiccare



pelli d'animali ovini lungo le pubbliche strade e a distanza minore di 50 metri dalle strade stesse e da ogni casa.

4.° Nei luoghi dove si hanno più di quattro case agglomerate e nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto è vietato l'ammassare letami, spazzature ed in genere qualunque materia atta a fermentare ed a produrre esalazioni mefitiche, ammenochè ciò non si faccia ad una distanza maggiore di metri 50 dalle strade e dalle case.

5.° I detentori di pecore, maiali ecc. e principalmente coloro, che non avendo stalle regolari, sono costretti a tenere gli animali stessi nella casa di loro abitazione, sono obbligati a togliere le immondizie prodotte ogni due giorni almeno nella primavera, estate ed autunno; ogni quattro nell'inverno.

6.° È vietato tenere aperti pozzi neri, e qualsiasi altro deposito di materie putride sia solide o liquide. È assegnato a chi si trovi ad averne il perentorio termine di giorni quindici dalla pubblicazione del presente regolamento a provvedere alla chiusura di simili recipienti.

7.° Non è permesso vuotare pozzi neri se non dalla mezzanotte alle ore cinque antimeridiane.

8.° È vietato il fare scolare gli acquai ed in genere di rimettere qualunque sorta di liquido

putrido nelle strade e piazze pubbliche: come nelle fosse che percorrono le fronti o l'interno dei caseggiati del Comune.

9.° È vietato porre in vendita frutti, erbaggi, salumi, e qualunque siasi vivanda, quando si riscontri alterata o in qualche modo dannosa alla pubblica salute:

10.° Le contravvenzioni al presente Regolamento saranno contestate dagli inservienti comunali, che dovranno, se non sono muniti di divisa presentare la placca d'ottone, sulla quale sta scritto — *Agente Municipale.* —

11.° Adempiuto quindi al prescritto dallo articolo 146 della legge Provinciale e Comunale, in caso di mancata sommissione, i verbali saranno trasmessi al R. Pretore, perchè applichi a seconda dei casi le pene di polizia comminate dagli articoli 35, 36, e 37 del codice Penale Sardo posti in vigore nelle Provincie toscane col R. Decreto 11 Giugno 1865 Num. 2339.

12.° Le contravvenzioni agli articoli 1, 6, e 7 oltre alle pene di polizia porteranno al proprietario del fondo l'obbligo di rimborsare alla Cassa Comunale le spese occorse per fare eseguire d'ufficio i lavori, che non furono fatti dal proprietario stesso. Quanto a quelle che riguardano l'art. 9 saranno sempre accompagnate dall'interro delle sostanze insalubri sequestrate.

13.° Nei casi di epidemia o di fondati timori di una qualunque invasione epidemica è riservato al Consiglio di prendere dei provvedimenti straordinari, udita la Commissione sanitaria Comunale.

14.° Il presente Regolamento andrà in vigore appena rivestito della superiore approvazione.

Per Copia Conforme

Il Sindaco
I. MARTELLI BOLOGNINI

Approvato dalla Deputazione Provinciale addì 14 Giugno corrente
Firenze, 19 Giugno 1867.

IL PREFETTO
G. CANTELLI

Per Copia Conforme
Dalla Residenza Municipale — li 22 Luglio 1867.

Il Sindaco
I. MARTELLI BOLOGNINI

PISTOIA, 1867. — SOCIETÀ TIPOGRAFICA PISTOIESE
Carducci, Bongiovanni e C.



